



ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO

Addetto alla Sicurezza Antincendio Rischio medio

data inizio 21/02/2018

durata 8 ore

cod. AMR-VE-21-02-2018-BLD-23095

indirizzo Via Lungomare Adriatico, 11 - 30015 Chioggia (VE)

quota € 220,00 + iva

totale iva inclusa € 268,40

€ + iva

obiettivi corso La partecipazione al corso di formazione sulla prevenzione incendio, della durata complessiva di 8 ore, si svolge con lezioni teoriche in aula, proiezione di fotografie e di video e infine seguita dalla esercitazione pratica di spegnimento incendio con l'utilizzo di estintori a polvere e a CO2 e degli idranti, con lo scopo di adeguare l'azienda e le squadre che operano in cantiere al D.Lgs. 81/08, fornendo ai partecipanti gli strumenti idonei e le nozioni necessarie indicate nell'allegato IX del D.M. 10/03/98, al fine di costituire la "squadra antincendio" e saper quindi attuare le misure di primo intervento nel luogo di lavoro.

la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 21/02/2018 dalle 08:30 alle 18:00 (Unica lezione di teoria e prova pratica (5 ore + 3 ore))

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di partecipazione

programma

Le attività a medio rischio di incendio sono:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I del D.P.R. 151/11 categoria A-B (ex D.M. 16/02/82 e tab. A e B D.P.R. 689/59), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Nei seguenti luoghi di lavoro gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica con esame presso il Comando Provinciale dei VV.F.:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
- h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 mq;
- q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.